



## CENTRO RICERCA AEROSPAZIALE SAPIENZA

### REGOLAMENTO

#### Art. 1 – Finalità del Centro, norme generali, norme per la istituzione e per il rinnovo;

- 1.1 Il Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza – CRAS- (nel seguito più brevemente chiamato Centro) è un Centro interdipartimentale omologato come Centro di Ricerca, confermato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12 e del 19.07.2014;  
La durata del Centro (pari ad anni tre, ai sensi dell'art.10) stata rinnovata con D.R. del 17.10.2014 n. 2584/2014 per ulteriori tre anni, a decorrere dal 19.07.2014

Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. Obiettivo Scientifico; b) metodi e strumenti della Ricerca; c) modalità attuative.

a. Obiettivo Scientifico

Il CRAS ha lo scopo di coordinare e svolgere attività di ricerca nelle aree disciplinari che vengono normalmente riconosciute, nella comunità internazionale, come "AEROSPAZIALE e ASTRONAUTICA", in particolare condurre programmi di ricerca caratterizzati da rigore metodologico e rilevanza, conformi agli standard internazionalmente riconosciuti

b. Metodi e strumenti della ricerca

Il Centro utilizza i principi, le metodologie e gli strumenti di ricerca propri delle scienze aerospaziale e aeronautiche, di tipo qualitativo e quantitativo.

c. Modalità attuative

L'attività del CRAS, nell'ambito di ricerca di propria competenza. È rivolta a:

- a) Promuovere, coordinare e svolgere programmi di ricerca collettiva e multidisciplinare, sia in autonomia che in collaborazione con altri centri di ricerca dell'università, altre istituzioni pubbliche e private, italiane e estere;
- b) Patrocinare programmi di ricerca;
- c) Attivare programmi di visiting scholars e visiting (doctoral) students, in collaborazione con i dipartimenti;
- d) Organizzare conferenze, workshops ed eventi per la diffusione dia in ambito scientifico che in ambito manageriale e sociale dei risultati della ricerca;
- e) Promuovere ed attuare collaborazioni strutturare con studiosi e Istituti di ricerca operanti in Italia e/o altri Paesi sui temi del Centro;
- f) Promuovere iniziative volte ad ottenere ricadute didattiche, presso la Sapienza, della attività di studio e ricerca.



- g) Il CRAS può svolgere la propria attività anche in collaborazione con altri Centri e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite dal riguardo dall'amministrazione.

Esso ha la finalità di potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare, effettuata nell'ambito di diversi Dipartimenti, e di promuovere lo sviluppo della ricerca e l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto ed integrazione di più settori, anche nella gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi ed utilizzabili sia dall'utenza interna, sia - eventualmente - da un'utenza esterna.

- 1.2 Il Centro ha autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità. Esso è amministrato e diretto da:

- **un Comitato direttivo**, composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti;
- **un Direttore**, individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina del direttore è disposta con decreto del Rettore.

Alle riunioni del Comitato partecipa il **Segretario amministrativo**, assegnato nei limiti delle disponibilità, anche ad interim, dal Direttore Generale dell'Università, sentito il parere del Direttore del Centri.

- 1.3 Il Direttore ed il Comitato direttivo si avvalgono dell'attività consultiva del Consiglio tecnico-scientifico, di cui al successivo articolo 3.

- 1.4 Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta. Il Comitato direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico durano in carica per l'intera durata del Centro, fino alla data dell'eventuale rinnovo.

- 1.5 La proposta di istituzione del Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio o della Giunta (ove previsto dal Regolamento del Dipartimento) di ciascun Dipartimento, adottata preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo eccezioni debitamente motivate.

La proposta deve indicare:

- a) le motivazioni;
- b) le strutture che si intendono mettere a disposizione;
- c) le strutture che si intendono, eventualmente, richiedere all'Amministrazione;
- d) il nominativo dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato direttivo;



- e) i nominativi dei docenti (almeno 20 esperti nel settore, per l'intero Centro) che contribuiranno all'attività di ricerca, fermo restando che ogni docente non può contribuire di norma a più di un Centro.
  - f) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro senza che ciò possa costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
  - g) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
  - h) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e la dotazione finanziaria di avviamento che si intende trasferire dai Dipartimenti al Centro;
  - i) la sede, da individuarsi all'interno degli spazi assegnati ad uno dei Dipartimenti proponenti.
- 1.6 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Centro possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti, secondo gli atti di cui alla lettere b), d), e), f) g) e h) (limitatamente alla dotazione finanziaria) del precedente comma. Sulla proposta si esprime il Comitato direttivo e delibera il Senato Accademico.
- 1.7 Per la valutazione della proposta di conferma e/o di rinnovo devono essere forniti ulteriori dati quali:
- a) l'indicazione di eventuali altri Dipartimenti aderenti con i relativi atti di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1.5;
  - b) i finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni;
  - c) lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni;
  - d) i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni;
  - e) la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico.
- 1.8 Sulla proposta di istituzione e/o di rinnovo si esprime con proprio parere il Collegio dei Direttori di Dipartimenti; la proposta, corredata dal suddetto parere, è quindi sottoposta all'approvazione del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di gestione amministrativo-contabile, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria e all'attribuzione delle risorse eventualmente richieste all'Amministrazione. L'identificazione della tipologia di Centro è di competenza del Senato Accademico, laddove non risultasse univocamente definita.
- 1.9 Ai fini del funzionamento del Centro, la messa a disposizione, in via non esclusiva, del personale tecnico- amministrativo indicato dai Dipartimenti proponenti è formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.
- 1.10 La durata del Centro è definita inizialmente dal Senato Accademico, sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.5, ed è variabile da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni; il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito



comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

- 1.11 La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la decadenza automatica del Centro, nei modi e nei termini definiti al successivo art. 4.4.

**Art. 2 - Sede del Centro, Segretario amministrativo, funzionamento e gestione amministrativo-contabile.**

- 2.1 Il Centro ha sede amministrativa in Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma , come indicato nella proposta. La sua individuazione e destinazione è oggetto di apposita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; ogni variazione deve essere proposta dal Comitato direttivo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio della Facoltà di afferenza del Dipartimento ospite.
- 2.2 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile sono stabilite dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.
- 2.3 Il Segretario amministrativo, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro, è il responsabile amministrativo del Centro ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.
- 2.4 Centri debbono rilevare ogni anno in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:
- a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo dell'Università assegnato al Centro, anche in via esclusiva, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 2.5 a) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Servizio e di Ricerca e Servizio (ove se ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dall'Università.
- 2.5 b) I Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Ricerca e di Ricerca e Servizio (ove se ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti.
- 2.5 c) Ove l'attività del Centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i Dipartimenti in relazione allo specifico apporto.



- 2.6 L'Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, determina le modalità di accesso alla disponibilità di cassa, nei limiti predefiniti di tale disponibilità, per l'esecuzione di programmi di ricerca basati sul rimborso a documentazione delle spese effettuate; il Consiglio di Amministrazione terrà in particolare conto le esigenze dei programmi finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali; per la determinazione dell'entità del ricorso alla disponibilità di cassa deve essere valutata l'esposizione pregressa ed attuale del centro di spesa.
- 2.7 L'Amministrazione può esercitare controlli amministrativi e di buon uso delle strutture ed attrezzature eventualmente messe a disposizione e comunque in uso nel Centro.
- 2.8 Il Direttore del Centro ha la funzione di datore di lavoro per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

**Art. 3 - Comitato direttivo, Consiglio tecnico-scientifico, prodotti scientifici e di ricerca traslazionale, rapporti con Istituzioni di ricerca extrauniversitarie.**

- 3.1 Il **Comitato direttivo**, composto secondo quanto stabilito dall'art. 1.2, svolge funzioni di coordinamento e di gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore.  
Il Comitato direttivo coadiuva la direzione del Centro nelle scelte di gestione corrente e straordinaria, nel coordinamento delle varie attività del Centro, nel controllo sulla performance dei programmi di ricerca. Spetta al Consiglio Direttivo:
- Approvare il bilancio di Previsione, nonché il conto consuntivo e la relazione annuale presentata dal Direttore;
  - Approvare il programma delle attività del CRAS, verificandone i risultati;
- 3.2 Alla carica di **Direttore del Centro** è designabile un docente di ruolo con curriculum particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che in ogni caso lo ponga, all'interno della Sapienza, nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza.
- 3.3 Il **Comitato direttivo** nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale di ruolo universitario che può svolgere attività presso il Centro e segnatamente sul personale docente di cui all'art. 1. comma 5, lettera e). Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico.
- 3.4 Il **Comitato direttivo**, oltre a svolgere funzioni amministrative e gestionali, approva i programmi scientifici, delibera in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega — di cui al Regolamento per



l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Consiglio Direttivo può deliberare che il Centro, si articoli in unità tematiche, specializzate per aree, temi o progetti, i direttori di unità sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore. I direttori di unità scadono contestualmente al Direttore in carica all'atto della loro nomina, fatto salvo il caso di scioglimento o riorganizzazione dell'area. I direttori di unità tematiche partecipano ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del numero legale necessario per la validità delle riunioni.

- 3.5 Il **Consiglio tecnico-scientifico** è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 comma 1.5, lettere e) ed f). Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro. Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca; Il Consiglio Tecnico-Scientifico ha funzioni propositive e di indirizzo sulle linee di sviluppo delle attività del CRAS. In particolare spetta al Comitato Scientifico concorrere a:
- definire le linee strategiche di sviluppo del CRAS;
  - sostenere l'attività del CRAS anche attraverso indirizzi e raccomandazioni.
- esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.
- 3.6 La convocazione del Comitato direttivo e del Consiglio tecnico-scientifico è effettuata per iniziativa del Direttore del Centro con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica ed affissa in locandina ubicata presso la sede della direzione del Centro; il Direttore provvede alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio.
- 3.7 Tutte le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza e del Dipartimento di afferenza primaria, a maggior ragione laddove il finanziamento principale derivi da fondi della Sapienza e/o ne sia titolare un docente della Sapienza.
- 3.8 L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza; in merito viene acquisito il parere del Senato Accademico.

#### **Art. 4 – Norme finali, transitorie e di rinvio**



- 4.1 Per “anno” s’intende l’anno finanziario, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre.
- 4.2 Entro i successivi quattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri in atto sono sottoposti a procedura di conferma o riordino, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 1, sulla scorta delle proposte formulate tramite le apposite schede ricognitive. In caso di conferma, essi dovranno adeguare i propri regolamenti al presente Regolamento - tipo entro 3 mesi dalla delibera di approvazione.  
In caso di aggregazione tra due o più Centri preesistenti, entro lo stesso termine dovrà pervenire all’Amministrazione una proposta di nuovo Centro entro cui andranno a confluire i precedenti, previa disattivazione dei rispettivi centri di spesa.
- 4.3 Il Senato Accademico, in sede di conferma e/o aggregazione, omologa il Centro decidendo, anche su proposta dei Dipartimenti proponenti, la sua assimilazione a Centro di Ricerca, Centro di Ricerca e Servizio o Centro di Servizio.
- 4.4 In caso di mancata conferma e/o riconfigurazione effettuata in sede di riordino, il Centro decade ed è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai Dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi. In tale evenienza:
- il Comitato Direttivo o, nel caso degli attuali Centri, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ognuno per le proprie competenze, approvano la proposta di destinazione delle sussistenze attive e passive ai Dipartimenti costituenti;
  - il Direttore e il Segretario Amministrativo avviano tutte le procedure amministrative necessarie per garantire la devoluzione di tutte le competenze e spettanze in carico ai Dipartimenti di origine e la chiusura del centro di spesa;
  - il Direttore ed il Segretario provvedono, altresì, alla definizione di tutte le partite creditorie e debitorie e all’approvazione del bilancio consuntivo.
- 4.5 Le risorse umane rientrano nei Dipartimenti di provenienza; i beni e le strutture eventualmente posti a disposizione rientrano nelle disponibilità dei rispettivi Dipartimenti di provenienza. In caso di inerzia, il Rettore ed il Direttore Generale provvedono con atto congiunto a nominare un soggetto che svolga funzioni commissariali nel termine prefissato per la disattivazione del Centro.
- 4.6 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste per i Dipartimenti dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università.
- 4.7 Si applicano, altresì, ai Centri le norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili alle Università; tra queste, l’art. 70, comma 12 ai fini della valutazione del conto economico del personale universitario di ruolo afferente al Centro; ove detto personale presti attività anche per Enti



esterni convenzionati si dà luogo a quota di rimborso sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.